



Titolo

Corte federale d'appello – reclamo - notificato in tempo utile ma depositato tardivamente – irricevibilità

Descrizione

È irricevibile il reclamo notificato in tempo utile ma depositato presso la segreteria della Corte federale tardivamente, non risultando rispettato l'articolo 101, comma 2, CGS che non ammette la scissione tra notifica dell'atto (alla controparte) e deposito dello stesso (presso la segreteria del giudice adito), in coerenza con i principi di informalità nonché di semplificazione e speditezza, che informano il processo sportivo e che non consentono neppure di riconoscere l'errore scusabile, tanto più che nel caso di specie non può neppure riconoscersi che l'irricevibilità sia dovuta a causa non imputabile alla parte, chiara ed inequivoca essendo la previsione normativa dell'art. 101, comma 2, CGS (CFA, SS.UU., n. 73/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 90/2020-2021, confermata dal Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 98/2021).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 56/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 101, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0056 CFA del 29 novembre 2024 (Sig. Andrea Riccardi/Procura Federale)